ILCASO.it

18606/16

ORIGINALE

C.I.

Oggetto

Responsabilità professionale

R.G.N. 8789/2013

Cron. 18606

Rep.

Ud. 05/04/2016

PU

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Dott. LINA RUBINO - Consigliere -

Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Rel. Consigliere -

Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

Dott. FABRIZIO DI MARZIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8789-2013 proposto da:

M FRANCO elettivamente domiciliato in ROMA, , presso lo studio dell'avvocato] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [)) giusta procura in calce al ricorso;

2016

729

- ricorrente -

contro

CO , elettivamente domiciliato in ROMA, , presso lo studio dell'avvocato

ILCASO.it

, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

G GIOVANNI, ALLIANZ SPA ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 624/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l'Avvocato ;

udito l'Avvocato per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con rinvio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7 febbraio 2013 la Corte d'appello di Milano confermava la decisione con la quale il Tribunale di Milano (per quel che ancora interessa in questa sede) aveva respinto la domanda di risarcimento del danno avanzata da Franco M nei confronti del notaio Co incaricato dal M di redigere la dichiarazione di successione della di lui madre. Rilevava la Corte che, nella fattispecie, era maturata la prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno, la quale decorreva dalla data della denuncia di successione, contenente l'errata indicazione del valore catastale degli immobili, e non dalla data del successivo accertamento della maggiore imposta.

Contro la suddetta sentenza Franco M propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso Co .

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso Franco M denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. Conseguente nullità della sentenza impugnata ex art. 360 n. 3 c.p.c.".

Sostiene il ricorrente che il termine di prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno per responsabilità professionale del notaio decorreva non dalla data della denuncia di successione contenente l'errata indicazione del valore catastale degli immobili, ma dalla data

del successivo accertamento dell'imposta operato dall'Amministrazione finanziaria.

Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato (Cass. civ., sez. III, 08-05-2006, n. 10493; Cass. civ., sez. III, 15-07-2009, n. 16463, quest'ultima con specifico riferimento all'attività notarile). In tema di responsabilità professionale del notaio, si è inoltre precisato che l'azione di responsabilità contrattuale presuppone la produzione del danno, ancorché l'inadempimento sia stato posto in essere in epoca anteriore, con la conseguenza che la relativa prescrizione non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (Cass. civ., sez. III, 05-12-2011, n. 26020).

Il giudice di merito non si è attenuto a detti principi, affermando che "la lesione della sfera giuridica della parte attrice, odierna appellante, è avvenuta quando il notaio, il 14 aprile 1989, ha proceduto all'indicazione errata del valore catastale degli immobili ai fini della determinazione dell'imposta", facendo dunque erroneamente riferimento, ai fini del computo del termine iniziale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, al momento in cui il professionista ha

posto in essere la condotta colposa e non invece, come sarebbe stato invece corretto alla luce della giurisprudenza richiamata, al momento in cui il danno si è manifestato all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato, e cioè alla data della notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta il 13 luglio 1995.

Poiché, come si legge in sentenza, il primo atto interruttivo della prescrizione è pervenuto al professionista l'8 febbraio 2002, a tale data non era ancora maturato il termine di prescrizione decennale.

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere quindi accolto.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 5.4.2016.

Il Consigliere est. Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 22 SET. 2016

Il Funzionario Giudiziario
F. CATANIA